

Comune di Grosseto



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. ___ del ___.2013

All. "A"

Indice

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2	Istituzione del tributo	pag. 4
Art. 3	Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 4
Art. 4	Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 5
Art. 5	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 6
Art. 6	Soggetto attivo	pag. 8
Art. 7	Componenti del tributo	pag. 8
Art. 8	Presupposto	pag. 8
Art. 9	Soggetti passivi	pag. 9
Art. 10	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo	pag. 9
Art. 11	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	pag.10
Art. 12	Produzione di rifiuti speciali non assimilati	pag.12
Art. 13	Tariffa del tributo	pag.14
Art. 14	Determinazione della base imponibile	pag.14
Art. 15	Istituzioni scolastiche statali	pag.15
Art. 16	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag.16
Art. 17	Determinazione delle tariffe del tributo	pag.16
Art. 18	Piano Finanziario	pag.17
Art. 19	Periodi di applicazione del tributo	pag.18
Art. 20	Classificazione delle utenze non domestiche	pag.19
Art. 21	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	pag.20
Art. 22	Zone non servite	pag.22
Art. 23	Mancato svolgimento del servizio	pag.23
Art. 24	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	pag.23
Art. 25	Riduzione per il recupero dei rifiuti relativi alle utenze non domestiche	pag.24
Art. 26	Riduzioni Tariffarie	pag.25
Art. 27	Tributo Giornaliero	pag.27
Art. 28	Componente servizi del tributo: la maggiorazione	pag.28
Art. 29	Tributo Provinciale	pag.29
Art. 30	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	pag.29
Art. 31	Riscossione	pag.31

Art. 32	<i>Dilazione di pagamento</i>	<i>pag.33</i>
Art. 33	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>pag.34</i>
Art. 34	<i>Importi minimi</i>	<i>pag.34</i>
Art. 35	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>pag.35</i>
Art. 36	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>pag.35</i>
Art. 37	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>pag.37</i>
Art. 38	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>pag.37</i>
Art. 39	<i>Contenzioso</i>	<i>pag.38</i>
Art. 40	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>pag.38</i>
Art. 41	<i>Norma di rinvio</i>	<i>pag.38</i>
Art. 42	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>pag.38</i>

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in attuazione dell'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Istituzione del Tributo

1. Nel Comune di Grosseto è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 3

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato, come previsto dall’art 195, comma 2 del del D.Lgs. n. 152/06, sono assimilati ai rifiuti

urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A, aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da materiali simili. Si considerano, quindi, assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$$\text{superficie} \times Kd$$

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è il coefficiente di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità con il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99, n. 158.

Art. 5

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia derivante da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117

Art. 6
Soggetto attivo

1. *Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.*

2. *In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione*

Art. 7
Componenti del tributo

1. *Il tributo si articola in due componenti:*
 - a) *componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;*
 - b) *componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dal successivo art. 28 del presente regolamento.*

Art. 8
Presupposto

1. *Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.*

Art. 9

Soggetti passivi

1. *Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 10, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.*

2. *Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.*

3. *Per i locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, mentre per i locali e le aree scoperte utilizzate in modo esclusivo il tributo è dovuto dai singoli occupanti o detentori.*

Art. 10

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. *Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento oppure di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.*

2. *Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.*

3. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.*

Art. 11

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte purché indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di mobili e suppellettili e prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o atti abilitativi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l' avvenuto trattamento in conformità alle

normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art 12 del presente regolamento;

- o le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, laboratori di analisi, di radiologia e di radioterapia;*

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- le aree scoperte delle utenze non domestiche destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi, a condizione che non siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività;

- le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, lavaggio, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- i locali destinati al culto e la parte relativa alla sacrestia ;

- la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma all'attività degli atleti, fermo restando la tassabilità delle superfici destinate a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;

- le superfici degli arenili ad eccezione di quella computata in tre metri quadrati per ogni singolo ombrellone installato;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 12

Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono, altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'art. 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% di abbattimento della superficie
<i>Lavanderie a secco, tintorie</i>	30
<i>Laboratori fotografici, eliografie</i>	20
<i>Autoriparatori, gommisti, elettrauti, distributori carburanti, autodemolitori</i>	30
<i>Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici,</i>	15

<i>ambulatori veterinari</i>	
<i>Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi</i>	20
<i>Pelletterie</i>	15
<i>Verniciature, fonderie</i>	30
<i>Laboratori di analisi</i>	20
<i>Metalmeccaniche, officine di carpenterie metallica</i>	30
<i>Falegnamerie, lavorazione vetroresine</i>	30
<i>Tipografie, stamperie, incisioni</i>	30
<i>Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, pasticcerie, ristoranti, caseifici</i>	15
<i>Marmisti, vetrerie</i>	40
<i>Ospedali case di cura</i>	10
<i>Edili</i>	15
<i>Tappezzerie</i>	10
<i>Lucidature e restauro mobili</i>	30

<i>Orafi, argentieri</i>	30
<i>Riparazione cicli</i>	30
<i>Macellerie e pescherie</i>	30

3. *L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 30 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.*

Art. 13

Tariffa del tributo

1. *Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*

2. *La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 17 del presente regolamento.*

Art. 14

Determinazione della base imponibile

1. *In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu.*

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la frazione è maggiore allo 0,50, in caso contrario l'arrotondamento sarà al metro quadro inferiore.

Art. 15

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 16

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. *Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.*

2. *In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.*

3. *Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.*

4. *A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.*

5. *I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.*

Art. 17

Determinazione delle tariffe del tributo

1. *Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.*

2. *La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.*

3. *Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.*

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B del presente regolamento. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.

Art. 18

Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità

competente alla sua approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'ente comunale. .

2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 19

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo

principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo documentazione probante la data effettiva di variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 20

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri, da quanto denunciato ai fini IVA o al codice ATECO dell'attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, deposito, ufficio, ecc.), salvo che siano ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, per quest'ultima superficie sarà applicata la tariffa corrispondente all'attività svolta.

Art. 21

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche, abitazioni e loro pertinenze, è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono, previa presentazione di idonea documentazione, non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo o in strutture/reparti ospedalieri di lunga degenza;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi;
- c. soggetti che dimostrino, previa presentazione di idonea documentazione, di essere domiciliati per un periodo superiore ai sei mesi in altro luogo;
- d. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale il numero dei componenti occupanti

l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 30.

- e. L'applicazione della tariffa per le utenze domestiche fa riferimento alle risultanze anagrafiche comunali alla data indicata nell'avviso di pagamento a cura del Comune.*
- f. I soggetti non residenti nel Comune e titolari di utenza domestica nel territorio comunale sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione contenente i dati relativi al nucleo familiare del comune di residenza, fermo restando quanto disposto al precedente comma 3. In assenza della suddetta dichiarazione integrativa il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella:*

SUPERFICIE		N. COMPONENTI
Da mq	A mq	
0	40	1
41	60	2
61	75	3
76	90	4
91	105	5
Oltre 105 mq		6

L'applicazione di quest'ultimo criterio ha natura meramente suppletiva in caso di omissione del dato da parte del contribuente nella dichiarazione ed è sempre ammessa la prova

contraria. Resta ferma la possibilità del Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

7. Nel caso di seconda casa a disposizione, anche nel medesimo comune di residenza, il numero degli occupanti corrisponde a quello relativo allo stato di famiglia dell'intestario dell'utenza..

8. Nel caso in cui sia in essere un contratto di locazione, comodato ovvero via sia l'utilizzo da parte di un familiare ed il tributo risulti intestato al proprietario, il nucleo familiare di riferimento corrisponderà al soggetto che utilizza l'immobile, se comprovato da idonea documentazione.

9. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume sulla base della superficie di cui al comma 6, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 30 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a 183 giorni nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. Se condotte da persone giuridiche i medesimi locali si considerano utenze non domestiche.

11. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 31.

Art. 22

Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene

calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 23

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso, in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo per il periodo di durata di tale circostanza.

Art. 24

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al servizio di raccolta "porta a porta" (sacchi e mastelli e/o condominiale) hanno diritto ad una riduzione della quota variabile nella misura del 5%.

2. Per le sole utenze domestiche che attuano il conferimento di predeterminate tipologie di rifiuti presso il centro convenzionato Comunale di raccolta, ove è attivo il servizio di pesatura e di identificazione dell'utenza, è prevista una riduzione, da determinare in base alla quantità differenziata dei rifiuti conferiti nel corso di ogni anno, nella misura massima del 30% della quota variabile del tributo dovuto. A tale scopo, il soggetto gestore del centro Comunale convenzionato di raccolta, sito in Grosseto Via

Zaffiro 22, dovrà inviare entro il 20 Gennaio di ogni anno, il report dei conferimenti effettuati dai cittadini nell'anno precedente.

3. Il Servizio Ambiente, successivamente alla ricezione del Report, determina l'importo del bonus che sarà erogato dallo stesso, previa verifica della regolarità dei pagamenti della Tares dell'anno precedente.

Art. 25

Riduzione per il recupero dei rifiuti relativi alle utenze non domestiche

1. In attuazione dell'art. 14, comma 18 della D.L. n. 201/2011 le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale nonché copia delle fatture attestanti il costo complessivo sostenuto a tal fine. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

Il calcolo della agevolazione è dato dal rapporto tra costo sostenuto per l'auto avvio al recupero ed il tributo dovuto:

- I. rapporto entro il 5%: riduzione del 5% della parte variabile della tariffa;
- II. rapporto tra il 6% ed il 10%: riduzione del 10% della parte variabile della tariffa;
- III. rapporto tra l'11% ed il 30%: riduzione del 20% della parte variabile della tariffa;

IV. *rapporto oltre il 30%: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa;*

4. *Solo per l'anno 2013 continueranno ad essere applicate le riduzioni accordate in regime Tarsu, salvo conguaglio dopo presentazione della documentazione entro il termine e le modalità di cui al comma precedente.*

5. *Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*

Art. 26

Riduzioni tariffarie

1. *Ai sensi dell'art. 14, comma 15 e 22, del D.L. 201/2011, la della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:*

Utenze domestiche

- a. *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, dichiarando espressamente, con autocertificazione, di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30% della parte variabile;*
- b. *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 30% della parte variabile;*
- c. *per i coltivatori diretti e gli altri soggetti iscritti negli elenchi previsti dall'art. 11 della Legge n. 9/1963 e tenuti al pagamento dei contributi ex SCAU, che risiedono nella parte abitativa della costruzione rurale, su presentazione di idonea documentazione probatoria: riduzione del 30% della parte variabile;*
- d. *a favore dei nuclei familiari di cui fanno parte soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge n.104/92 in condizioni di gravità, riconosciuta dalla Commissione medica competente: riduzione del 40% della parte variabile;*
- e. *per le abitazioni (con esclusione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1-A8 e A/9), la cui utenza è intestata a pensionati ultra sessantacinquenni il cui*

nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 8.000,00 (ottomila), se composto da unico componente, ed ulteriori € 2.000,00 (duemila) per ogni componente oltre il primo, con certificazione ISEE inerente l'anno precedente a quello di imposizione: riduzione del 45% della parte variabile;

Utenze non domestiche

- a. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purchè per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l' esercizio dell' attività svolta o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30%;*
- b. è prevista l'esenzione e la riduzione, nelle forme di seguito specificate, della tassa per le nuove attività produttive, commerciali e di servizi, costituite, a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento, da giovani di età inferiore ai 35 anni, nonché per quelle a conduzione femminile. L'esenzione sarà totale il primo anno mentre la tariffa unitaria sarà ridotta del 65% e del 30%, rispettivamente, nella seconda e nella terza annualità;*
- c. per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/97, previa presentazione di idonea probatoria documentazione, relativamente alla superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività istituzionali: riduzione del 50%;*
- d. per i locali destinati ad attività espositive e le aree scoperte utilizzate per attività artigianali: riduzione del 30%;*

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Per la riduzione prevista per le utenze domestiche alla lettera e) il termine di presentazione della documentazione ISEE riferita alla situazione economica dell'anno precedente a quello di imposizione, è del 31 maggio e decorre da inizio anno.

3. *Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*

4. *Le riduzione di cui al comma 1 non possono essere cumulate tra loro e verrà applicata quella più favorevole al contribuente. Le altre riduzioni previste dal presente Regolamento, qualora concorrenti, potranno essere cumulate nella misura massima del 60%.*

Art. 27

Tributo giornaliero

1. *Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici, aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.*

2. *L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.*

3. *La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.*

4. *La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, rapportando al giorno la tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.*

5. *Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.*

6. *L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.*

7. *Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 28.*

8. *Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.*

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

10. Nel caso si renda necessario un potenziamento del servizio raccolta e smaltimento rifiuti in occasione di sagre e manifestazioni, la richiesta dei cassonetti aggiuntivi deve essere inoltrata presso gli sportelli del Servizio Tributi che provvederà a quantificare l'importo dovuto sulla base dei costi stabiliti dal Gestore per il servizio svolto. Lo stesso Servizio Tributi, dietro presentazione della documentazione probante l'avvenuto pagamento, darà disposizione al Gestore di provvedere alla fornitura dei cassonetti richiesti.

Art. 28

Componente servizi del tributo: la maggiorazione

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.

2. Il gettito della maggiorazione è destinato, a decorrere dall'anno 2014, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

3. Il Consiglio comunale, a decorrere dal 2014, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.

4. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.

6. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato né in tutto né in parte a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

7. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10 comma 2 , lett. c) del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, la maggiorazione di cui al presente articolo è riservata allo Stato.

Art. 29
Tributo provinciale

1. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.*

2. *Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 28.*

Art. 30
Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. *Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.*

2. *Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.*

3. *I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro la fine del mese successivo in cui è iniziata l'occupazione, la detenzione o il possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità o posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di protocollo nel caso di invio per posta elettronica certificata.*

4. *Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro la fine del mese successivo in cui si è verificata la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.*

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli immobili;
- d. Generalità del proprietario del locale, se trattasi di soggetto diverso dall'occupante/detentore dell'immobile;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. Dichiarazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzione o agevolazioni, corredate, ove necessario, di idonea documentazione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- d. Generalità del proprietario del locale, se trattasi di soggetto diverso dall'occupante/detentore dell'immobile;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani allegando idonea documentazione;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. Dichiarazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzione o agevolazioni, corredate, ove necessario, di idonea documentazione.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro la fine del mese successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 6.

9. La denuncia di attivazione, variazione o cessazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione ai fini Tares nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o

bollettino di conto corrente postale, come previsti dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a, del D.L. 35/2013, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 26/06/2013, ha stabilito di riscuotere il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in n. 3 rate, n. 2 acconti ed un saldo, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio 2013, il 30 settembre 2013 ed il 31 dicembre 2013. Fino alla determinazione delle tariffe del tributo l'importo delle rate è stato determinato in acconto sul 90% delle tariffe relative alla Tarsu in vigore nell'anno precedente. Gli importi richiesti con le prime rate in acconto sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l'anno 2013. Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in favore dello Stato, contestualmente al versamento dell'ultima rata del tributo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di omesso versamento nei termini indicati, il comune provvederà ad emettere preavviso di accertamento, notificandolo a mezzo raccomandata a/r con addebito delle spese di notifica. Il preavviso di accertamento contiene l'invito a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso, con l'esplicita avvertenza che, in mancanza, sarà emesso e notificato avviso di accertamento per omesso versamento

comprensivo della sanzione del 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, così come previsto dall'art. 14 comma 39 della L. 214/2011 e degli interessi nella misura pari al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La sanzione irrogata non può essere in nessun caso oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997.

Resta fermo il disposto relativo al ravvedimento operoso di cui al comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/97.

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 32

Dilazioni di pagamento

1. Spetta al Funzionario Responsabile Tares concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Tares, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base della specifica istanza presentata dal contribuente.

2. Non si procede a rateizzazione quando il debito impositivo sia inferiore a € 300,00, somma comprensiva di interessi e sanzioni.

3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate dichiarate dal richiedente.

4. Il Funzionario Responsabile del tributo determinerà in relazione alle caratteristiche delle singole richieste il numero delle rate da concedere. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere immediatamente al pagamento del debito residuo.

6. Sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

Art. 33

Rimborsi e compensazione

1. *Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*

2. *Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.*

3. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 31, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.*

4. *Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso di interesse legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.*

Art. 34

Importi minimi

1. *Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 28 e del tributo provinciale di cui all'art. 29 sia inferiore ad €. 12,00.*

2. *Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo ai sensi dell'art.3, comma 10, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 .*

3. *Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.*

Art. 35

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, il comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 36

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 30 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere, periodicamente, al servizio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;*
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;*
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.*

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscotri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese postali. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 37
Sanzioni ed interessi

1. *In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/97.*

2. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% del tributo non versato, con un minimo di € 60,00.*

3. *In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % del tributo non versato, con un minimo di € 60,00;*

4. *In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di €. 100,00.*

5. *Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.*

6. *Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.*

Art. 38
Riscossione coattiva

1. *In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.*

Art. 39

Trattamento dei dati personali

1. *I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.*

Art. 40

Contenzioso

1. *Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.*

2. *Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.*

Art. 41

Norma di rinvio

1. *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.*

Art. 42

Norme transitorie e finali

1. *Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.*

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu , nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. Il termine di presentazione della denuncia di cui all'art. 30 del presente Regolamento, per l'anno 2013 è derogato al 31/12/2013.

5. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data dell'invio della rata a saldo, tenuto conto delle variazioni avvenute dal 1° gennaio 2013.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dalla denuncia,, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri, da quanto denunciato ai fini IVA o dal codice ATECO.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;*
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;*
- imballaggi primari*
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;*
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);*
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;*
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,*
- paglia e prodotti di paglia;*
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
- feltri e tessuti non tessuti;*
- pelle e simil - pelle;*
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;*
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*

- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

- *refiuti ingombranti*
- *spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;*
- *indumenti e lenzuola monouso;*
- *gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi*
- *pannolini pediatrici e i pannoloni,*
- *contenitori e sacche delle urine;*
- *rifiuti verdi.*

Categorie di utenze non domestiche.

- 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto*
- 02. Cinematografi, teatri*
- 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta*
- 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi*
- 05. Stabilimenti balneari*
- 06. Autosaloni, esposizioni*
- 07. Alberghi con ristorante*
- 08. Alberghi senza ristorante*
- 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme*
- 10. Ospedali*
- 11. Agenzie, studi professionali, uffici*
- 12. Banche e istituti di credito*
- 13. Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, calzature, ferramenta e altri beni durevoli*
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai*
- 15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti*
- 16. Banchi di mercato beni durevoli*
- 17. Attività artigianali tipo: barbiere, estetista, parrucchiere*
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico*
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto*

20. *Attività industriali con capannoni di produzione*
21. *Attività artigianali di produzione beni specifici*
22. *Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie*
23. *Birrerie, hamburgerie, mense*
24. *Bar, caffè, pasticceria*
25. *Supermercati, macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, generi alimentari*
26. *Plurilicenze alimentari e/o miste*
27. *Fiori e piante, ortofrutta, pescherie*
28. *Ipermercati di generi misti*
29. *Banchi di mercato generi alimentari*
30. *Discoteche, night club*